



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANREMO

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Andrea Saccone

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 363 BIS C.P.C.

nella causa civile rubricata al n. 2027/2021 R.G. promossa da

- M. A. , elettivamente domiciliato in Sanremo - corso Garibaldi 97/4, presso lo studio dell'Avv. Matteo Morini che lo rappresenta e difende come per procura alla lite in calce all'atto di citazione;

- ATTORE -

contro

- D. s.r.l. ;

- CONVENUTA CONTUMACE -

nonché

- A. s.p.a. , elettivamente domiciliata in Sanremo - corso Mombello 7, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Kadjar che la rappresenta e difende come per procura alla lite a margine della comparsa di intervento volontario;

- INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE -

avente a oggetto: risarcimento danni.



A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17/7/2023

- visto l'art. 363 bis C.P.C.;
- ritenuto preliminare risolvere la questione giuridica inerente l'ammissibilità dell'intervento volontario di [redacted] A. s.p.a. ;

dispone

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Con atto di citazione notificato il 5/11/2021 a [redacted] D. s.r.l. , [redacted] M. A.

[redacted] ha allegato che in data 4/1/2021, verso le ore 9,45 in Sanremo, mentre conduceva il proprio autoveicolo, veniva urtato all'altezza della fiancata sinistra da un furgone di proprietà della predetta convenuta che, dalla posizione di sosta in cui si trovava, si immetteva nel flusso veicolare omettendo di dargli la precedenza.

L'attore, tramite il proprio difensore, ha inviato la rituale richiesta risarcitoria a [redacted] G. s.p.a., quale assicuratrice R.C.A. del furgone di [redacted] D s.r.l., la quale, in virtù degli accordi CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) ha affidato la gestione del sinistro ad [redacted] A. s.p.a., assicuratrice R.C.A. dell'autoveicolo dell'attore; tuttavia, quest'ultima, avendo sollevando dubbi sulla veridicità dei fatti denunciati, ha rifiutato di provvedere al risarcimento.



Pertanto, dato atto che il danneggiato può sempre agire ex art. 2054 comma 1 e 3 Cod. Civ., nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo antagonista, l'attore ha citato in giudizio la sola D. s.r.l. chiedendo il risarcimento dei danni materiali, già valutati da A. s.p.a. in euro 2.783,73.

Nella dichiarata contumacia di D. s.r.l., si è costituita in giudizio A. s.p.a. con apposita comparsa di intervento volontario ex art. 105 comma 2 C.P.C., asserendo di avere interesse attuale e concreto al fine di spiegare intervento nell'odierno giudizio, se e in quanto verrà accertata la responsabilità di D. s.r.l. stessa, essendo il soggetto chiamato ai sensi della convenzione CARD, a dover affrontare ogni relativo esborso in seguito al mandato ricevuto da parte di G. s.p.a.

In occasione della prima udienza, tenutasi il 21/3/2022, il difensore dell'attore ha contestato l'ammissibilità della costituzione in giudizio di A. s.p.a., sia quale interveniente volontaria sia quale mandataria di G. s.p.a.; la causa è stata assegnata a questo Giudice, successivamente alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, chiesta dai difensori delle parti per addivenire a sentenza non definitiva sulla predetta questione, motivo



per cui, sentiti i difensori delle parti all'udienza del 17/7/2023, lo scrivente si è riservato.

1. La rilevanza della questione di diritto ai fini della definizione del giudizio.

Preliminare, rispetto alle conclusioni rese dalle parti in causa, è la necessaria risoluzione della questione giuridica - esclusivamente di diritto e non ancora oggetto di alcuna pronuncia da parte della Corte di Cassazione - inerente l'ammissibilità dell'intervento volontario di

A. s.p.a.

Infatti, dato atto che l'art. 105 comma 1 C.P.C. dispone che è possibile intervenire in un processo tra altre persone per far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto, parte attrice asserisce che A. s.p.a. non sarebbe titolare di alcun diritto, essendosi limitata a chiedere il rigetto della domanda attrice e, a conforto, indica Cass. 21060/2004, oltre alla giurisprudenza locale dei Giudici di merito (cfr. verbale di prima udienza del 21/3/2022).

Per quanto riguarda l'ammissibilità della costituzione in giudizio di

A. s.p.a. quale mandataria di G. s.p.a., sempre la difesa dell'attore, eccepisce che A. s.p.a. (*rectius* G. s.p.a.

) non è stata convenuta in giudizio, per cui sarebbe



inconcepibile che A. s.p.a. possa ritenersi legittimata a stare in giudizio, in forza di mandato conferito da soggetto che non è stato evocato in giudizio.

Infine, la difesa dell'attore evidenzia che l'attività istruttoria non potrebbe svolgersi in contraddittorio con un soggetto che non ha titolo a parteciparvi, essendo necessario reiterare l'intera attività, qualora venisse decisa l'inammissibilità dell'intervento di A. s.p.a

La difesa di parte intervenuta ha dato atto che l'intervento spiegato da A. s.p.a., che gestisce la procedura di indennizzo diretto, non è collegata ad una *vocatio in ius* nei confronti della compagnia del danneggiante, motivo per cui il predetto intervento va qualificato adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 C.P.C. e non adesivo autonomo come nelle cause in cui viene citata in giudizio anche l'assicurazione del danneggiante; inoltre, ha ribadito che trattasi, dunque, non di diritto ma di interesse che legittima la partecipazione al giudizio, non per svolgere domande proprie, ma per sostenere le ragioni della società convenuta, dovendo, in caso di soccombenza, provvedere a risarcire il danno (a conforto indica Cass. 25145/2014).

2. La sussistenza di gravi difficoltà interpretative.



La risoluzione della questione di diritto non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire una soluzione rispondente alla vigente normativa.

La Corte Costituzionale, con sentenza 180/2009, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, atteso che *"l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato"*.

Nella motivazione della medesima decisione, è stato precisato che il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato, così come fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della L. 990/1969, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 Cod. Civ., da ultimo Cass. 15462/2008), parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. Ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile.



Nell'ultima parte della motivazione della ricordata sentenza 180/2009, la Corte Costituzionale aveva già significativamente rilevato: *"Non si ignora che l'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti"*.

Appare, pertanto, quanto mai necessario che, nel pronunciarsi sull'ammissibilità o meno dell'intervento volontario di A. s.p.a., qualora ritenesse di decidere per l'ammissibilità, la Suprema Corte qualifichi quale tipo di intervento possa essere esercitato, atteso che qualora si optasse per il primo ovvero il secondo comma dell'art. 105 C.P.C., ne deriverebbero le note conseguenze in termini processuali.

3. La questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

La questione sollevata è evidentemente suscettibile di porsi in numerosi giudizi, in quanto la materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli costituisce, notoriamente, larga parte del contenzioso.



4. Profili processuali.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene siano configurabili i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 363 bis C.P.C., apparendo opportuno - anche per le finalità deflattive del potenziale contenzioso - consentire alla Corte di Cassazione l'esercizio della sua funzione nomofilattica.

La presente ordinanza deve essere immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione.

Consegue, altresì, la necessità di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 363 bis comma 2 C.P.C. dal giorno in cui è depositata la presente ordinanza, non configurandosi peraltro allo stato attuale alcuna necessità di compiere atti urgenti sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla successiva restituzione degli atti.

P. Q. M.

il Giudice Onorario di Pace di Sanremo, visto ed applicato l'art. 363 bis C.P.C., così provvede:

1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione, inerente l'ammissibilità dell'intervento volontario di A. s.p.a.;



2. sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363-bis, comma secondo, cod. proc. civ. Manda la Cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione, per le comunicazioni alle parti costituite e per gli adempimenti di rito.

Addì, 28/8/2023

Il G.O.P. - Avv. Andrea Saccone

Firmato digitalmente da:


Andrea Saccone

Data: 28/08/2023 12:39:51

Antonella Spisso

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 28 agosto 2023 13:16
A: qdp.sanremo@civile.ptel.giustiziacert.it
Oggetto: 
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,32 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 28/08/2023 alle ore 13:15:58 (+0200) il messaggio
"COMUNICAZIONE 2027/2021/GDP" proveniente da "gdp.sanremo@civile.ptel.giustiziacert.it"
ed indirizzato a 
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 263D1CEC.010BFEEFC.3BDB9AC4.90CB44B3.posta-certificata@legalmail.it

Antonella Spisso

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:
A: gdp.sanremo@civile.ptel.giustiziacert.it
Oggetto: CONSEGNA: COMUNICAZIONE 2027/2021/GDP
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,30 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 28/08/2023 alle ore 13:16:09 (+0200) il messaggio
"COMUNICAZIONE 2027/2021/GDP" proveniente da "gdp.sanremo@civile.ptel.giustiziacert.it"
ed
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 2661932A.010BCC56.3BDBAA38.C65AFOE5.posta-certificata@legalmail.it